SENATO DELLA REPUBBLICA —— XVII LEGISLATURA ——

Giovedì 16 aprile 2015

alle ore 9,30

432^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (*Collegato alla manovra finanziaria*)(*Voto finale con la presenza del numero legale*) (1577) - *Relatore* PAGLIARI (*Relazione orale*)

- II. Informativa del Ministro della Giustizia sui tragici fatti avvenuti il 9 aprile scorso presso il Palazzo di Giustizia di Milano (alle ore 12.30)
- III. Interrogazioni (testi allegati)

INTERROGAZIONE SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

(3-00800) (11 marzo 2014)

DI BIAGIO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'attività venatoria è disciplinata dalla legge quadro n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", attuativa della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE, nonché dalle direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, a cui vanno ad aggiungersi le specificità normative afferenti alle singole regioni;

tale sistema normativo si fonda su tre capisaldi ai sensi dell'art.1 della legge n. 157 del 1992, vale a dire che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna e non arrechi danno alle attività agricole, e che le Regioni sono demandate dell'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela della fauna, conformemente alla legge statale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;

l'art. 18, come modificato dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), individua le specie di fauna selvatica ed i periodi in cui è consentito l'abbattimento. Alle Regioni è consentito, purché i termini siano comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, di modificare i periodi in cui è consentito l'abbattimento, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), art. 26, è intervenuta successivamente rettificando l'integrazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE, cosiddetta "direttiva uccelli", in particolare in merito alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e di introdurre un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga, e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo:

il quadro normativo, così delineato, vieta l'attività venatoria, per ogni singola specie, nel periodo di nidificazione e durante il rientro al luogo di nidificazione, in concomitanza con le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

ai sensi della legge quadro, spetta alle Regioni dunque la determinazione della disciplina in materia di gestione della fauna selvatica, attraverso l'adozione di misure necessarie a tutela delle specie e determinandone quindi il corretto stato di conservazione attraverso misure che limitino i periodi prestabiliti per la caccia di alcuni animali, salvaguardando la fauna che versa in uno sfavorevole stato di conservazione:

in data 12 dicembre 2013 il Tar del Lazio ha pronunciato sentenza di rigetto di un ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste contro la Regione Lazio volto all'annullamento del decreto T00163 del 3 luglio 2013 del Presidente della Regione attraverso cui è stato adottato il "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14", di cui l'allegato A indica le specie ammesse al prelievo, il carniere giornaliero e stagionale, il numero delle giornate settimanali di caccia, le norme per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende turistico-venatorie, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, nonché le norme per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione speciale;

appare opportuno evidenziare che, il calendario venatorio della stagione 2013-2014 è stato sospeso a seguito della richiesta cautelare avanzata dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, con ovvie conseguenze in termini di mancato esercizio dell'attività venatoria da parte degli interessati, che tra l'altro avevano già contribuito al versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio;

si sottolinea che il decreto regionale, oggetto di ricorso, dispone che venga sanzionata e condannata qualunque pratica di caccia che non rispetti le predette normative, delineando un impianto legislativo che, in armonia con la disciplina nazionale, rappresenta un chiaro riferimento per l'esercizio di un'attività venatoria corretta;

malgrado ciò, tra le maglie dell'impianto normativo sono stati rintracciati degli aspetti sui quali è stato costruito il ricorso;

tra le accuse delle associazioni ambientaliste vi sarebbe quella secondo cui la Regione Lazio avrebbe emanato un calendario senza tenere in considerazione i precetti dell'Ispra; inoltre il piano faunistico venatorio regionale risulterebbe risalire al 1998, perciò scaduto dal 2003. A ciò si aggiunge tra le accuse che "malgrado la sussistenza di una precisa indicazione dell'Ispra, la Regione Lazio avrebbe altresì omesso di sottoporre il calendario venatorio a valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle Zone di protezione speciale";

di contro, invece, la sentenza del Tar ha sottolineato che la Regione Lazio "ha dato dimostrazione di aver attentamente esaminato le osservazioni dell'ISPRA e, per quelle alle quali ha ritenuto di non aderire, ha esaustivamente fornito le relative argomentazioni, con riguardo ai periodi ed alle modalità di caccia". Nello specifico la sentenza sottolinea il "riferimento ai risultati di studi svolti da organi aventi riconoscimento a livello europeo e/o studi riferiti alla specifica realtà regionale, che evidenziano le peculiarità legate al territorio del Lazio";

il riferimento agli studi citati dalla sentenza è al documento "Key concepts" della direttiva 79/409/CEE, ufficialmente adottato dalla Commissione europea, che riporta indicazioni per singola specie e per singolo Paese, nonché le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prepuziale, nonché della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione;

per quanto invece riguarda la presunta mancata valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle zone di protezione speciale del calendario venatorio, appare opportuno segnalare che la direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE) dispone che siffatta procedura avvenga soltanto per il piano faunistico venatorio, che non è stato invece impugnato nel ricorso;

proprio in considerazione del peculiarità regionale, la Regione Lazio, secondo quanto riportato dalla sentenza "avendo limitato la chiusura dell'attività venatoria al 31 gennaio, mentre in diversi stati europei per molte specie il limite va oltre tale data, si sarebbe dimostrata rispettosa ed anche più attenta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio faunistico regionale";

appare evidente che per ragioni che afferiscono agli interessi, per quanto talvolta legittimi, di alcune realtà associative spesso si creano, come nel caso delineato, le condizioni per limitare e condizionare il corretto prosieguo di alcune attività, come quelle venatorie, che per quanto possano essere condivisibili o meno, se esercitate in maniera armonica e coerente con i dettami di legge meriterebbero di essere sempre tutelate e garantite segnatamente quando in capo all'operatore di settore sussiste uno specifico diritto legittimato e rafforzato dal pagamento di una tassa regionale specifica per l'attività venatoria;

nel caso di specie, le obiezioni, oggetto di ricorso al Tar, delle associazioni ambientaliste non tengono ulteriormente conto del margine discrezionale afferente alle singole Regioni, in virtù di quella peculiarità territoriale ed ambientale che dovrebbe sottendere la normativa regionale pur nel pieno rispetto delle disposizioni della legge quadro e dei dettami europei,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di intervenire sulle criticità che ancora condizionano la disciplina relativa all'esercizio delle attività venatoria, segnatamente per quanto attiene al raccordo tra la normativa nazionale e quella regionale, la cui sussistenza legittima il definirsi di condizioni di *impasse* operativa come quella descritta, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività venatoria qualora questa venga esercitata nel pieno rispetto della legge e dunque nella piena tutela dell'ambiente e della fauna, e al fine di garantire l'adeguamento della normativa alle peculiarità territoriale ed ambientale delle singole regioni.

INTERROGAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA PER I FIGLI DEGLI APOLIDI E DEI RICHIEDENTI ASILO

(3-01021) (10 giugno 2014)

GASPARRI, BONFRISCO, MALAN - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

la cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica, il cittadino italiano, alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici;

allo stato delle cose, la cittadinanza italiana è basata principalmente sullo *ius sanguinis* (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano ed è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza", e dai regolamenti di esecuzione;

la cittadinanza italiana si può altresì acquisire secondo il principio dello *ius soli*, che però trova applicazione in circostanze eccezionali, ovvero esso si applica, come norma residuale, in due casi: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza, oppure se il soggetto è figlio di ignoti ed è trovato nel territorio italiano;

vi è inoltre un'applicazione indiretta in base alla quale il cittadino straniero nato in Italia e che vi ha mantenuto costantemente la residenza dalla nascita fino alla maggiore età (18 anni) ha la facoltà di chiedere ed ottenere, fatte salve talune condizioni stabilite dalla legge *sine qua non* (reddito sufficiente, incensuratezza, circostanze di merito, eccetera), la cittadinanza italiana;

considerato che:

come si evince dal "Corriere della sera" del 5 giugno 2014 il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, ha affermato che, nel giro di qualche settimana al massimo, si potrà estendere lo *ius soli* anche ai figli dei rifugiati;

tale provvedimento, a detta del sottosegretario Manzione, riguarderà solamente, allo stato attuale delle cose, 200 minori circa;

lo stesso sottosegretario ha affermato che tali persone sono in una situazione del tutto particolare e che basterà una circolare interpretativa emanata dal Ministro dell'interno Angelino Alfano per risolvere l'evidente disparità;

Manzione ha inoltre affermato che per il 2014 sono state registrate 21.000 richieste di asilo, ben oltre quelle depositate per il 2013, e sono oltre 40.000 i migranti giunti via mare;

anche l'ex *premier* Massimo D'Alema ha stigmatizzato tali decisioni affermando che il problema dell'Italia non è l'immigrazione clandestina bensì quello dei rifugiati ed è ingiusto che l'Italia affronti da sola questa situazione;

tenuto conto che:

nel corso della XVII Legislatura sono state presentate, in materia di cittadinanza, molte proposte di legge alla Camera e alcuni disegni di legge al Senato, alcuni dei quali non hanno ancora iniziato il proprio *iter*;

considerata la portata della situazione e alla luce dei recenti dibattiti, la maggior parte delle sopraindicate proposte di legge hanno iniziato l'esame congiunto in I commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) alla Camera in data 4 giugno 2014;

talune proposte sono d'iniziativa popolare, ossia rappresentano *in toto* le volontà dei cittadini sottoscrittori;

il tema della cittadinanza è tema molto delicato e non può essere modificato attraverso l'emanazione di una circolare ministeriale necessitando, al contrario, di un'attenta e approfondita analisi,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che vi sia la volontà da parte del Ministro dell'interno di emanare una circolare interpretativa per porre rimedio all'annosa questione dei diritti di cittadinanza;

quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché non si proceda all'emanazione della suddetta circolare ministeriale per risolvere la disparità fra i figli degli apolidi e quelli dei rifugiati;

se corrisponda al vero che il Ministro degli affari esteri sia intenzionato ad agire sulle cause di fondo che inducono a richiedere asilo;

se vi sia l'intenzione, durante la presidenza italiana del semestre europeo, di avviare un dialogo sui flussi migratori e sulle ragioni degli stessi verso il nostro Paese.

INTERROGAZIONE SU PRESUNTE SITUAZIONI DI SCHIAVISMO SESSUALE IN PROVINCIA DI RAGUSA

(3-01329) (22 ottobre 2014)

PADUA, FEDELI, DI GIORGI, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CIRINNA', FERRARA Elena, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, ORRU', PAGLIARI, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE, VALENTINI, BIGNAMI, BOCCHINO, DE PIN, MASTRANGELI, ROMANO, FAVERO - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "Norme contro la violenza sessuale", e successivamente il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, hanno dotato il nostro ordinamento di nuovi strumenti volti a contrastare la violenza di genere;

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014; l'art. 3 precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne mentre l'art. 8 dispone uno stanziamento di "risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle Ong e dalla società civile";

l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, demanda al Ministro per le pari opportunità il compito di elaborare un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Lo stesso articolo prevede, inoltre, un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione di azioni a sostegno delle donne vittime di violenza;

il comma 217 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";

rilevato che:

da un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul settimanale "l'Espresso" *on line* si apprende che nelle campagne del ragusano si starebbero perpetrando, ormai da tempo, gravissimi abusi sessuali nei confronti di molte donne, per lo più di origine romene, che lavorano nelle tante aziende ortofrutticole presenti su tale territorio;

Vittoria è il più importante mercato d'Italia di prodotto confezionato e, pertanto, è forte la presenza di manodopera comunitaria ed extracomunitaria;

tre anni fa, in tale zona (dove sono presenti circa 3.000 aziende agricole di piccola e media dimensione) risultavano regolarmente registrati 11.845 migranti, con una presenza di lavoratori impiegati nelle serre che oscillante tra 15.000 e 20.000 unità;

considerato che:

l'eventuale presenza di forme di schiavitù e di sfruttamento sessuale nel territorio ragusano, dove tanti sono i produttori agricoli che operano nel rispetto della legalità, non è assolutamente accettabile in un Paese civile e richiede un fermo e deciso intervento da parte dello Stato;

infatti, nonostante i notevoli sforzi profusi da parroci locali, da iniziative sociali, come il "Solidal transfer", e da organizzazioni umanitarie come Emergency e Medici senza Frontiere, il fenomeno dello sfruttamento agricolo e sessuale delle donne nei luoghi di lavoro non è stato ancora, purtroppo, debellato;

considerato, inoltre, che:

sul territorio vi sono numerosi produttori agricoli che, lungi dall'essere rappresentati al pari di quelli oggetto dell'inchiesta, lavorano quotidianamente con serietà ed onestà, registrando regolarmente i lavoratori assunti; sarebbe, quindi, ingiusto verso quelle aziende agricole che operano nel rispetto della legalità, nonché verso l'intero territorio provinciale, accusare l'intero settore senza porre in atto concreti distinguo,

si chiede di sapere:

se risulti che le notizie emerse a seguito dell'inchiesta condotta dal settimanale "l'Espresso" *on line* corrispondano al vero e quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano intraprendere per contrastare in modo forte e deciso l'eventuale esistenza di situazioni di schiavismo sessuale nella provincia di Ragusa;

quali urgenti azioni intendano intraprendere al fine di ripristinare la legalità e il rispetto della dignità umana nelle serre e nei campi agricoli in provincia di Ragusa, anche tramite le risorse del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

INTERROGAZIONE SUL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL MOTOPESCHERECCIO "CHIARALUNA" NELLE ACQUE DI TRAPANI IL 23 GENNAIO 2011

(3-01337) (22 ottobre 2014)

SANTANGELO, VACCIANO, SERRA, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, BERTOROTTA, MARTON, CIOFFI, CASTALDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 22 gennaio 2011, alle ore 14 circa, il moto peschereccio denominato Chiaraluna (iscritto al numero 281 dei RR.NN. MM di Mazara del Vallo, Trapani) di proprietà della società armatrice Gagimar di Campo Francesco, a seguito di un contatto con l'aeromobile della Guardia di finanza, veniva informato della presenza di un barcone di migranti distante circa 15 miglia nautiche dalla posizione dell'unità di pesca;

successivamente, verso le ore 15, l'aeromobile della Guardia di finanza e il comando generale delle Capitanierie di porto ordinavano all'unità di pesca Chiaraluna di interrompere le attività di pesca e di dirigersi verso il suddetto barcone per offrire assistenza ai migranti;

l'imbarcazione Chiaraluna raggiungeva il barcone in posizione Lat. 34° 19′ N - Long. 12° 57.8′ alle ore 16,50 circa, trovandolo in procinto di affondare e, pertanto, procedeva al trasbordo dei 38 migranti nel proprio moto peschereccio;

alle 17,05, dopo il trasbordo e quindi il salvataggio delle 38 persone effettuato in condizioni meteorologiche avverse, in presenza di mare forza quattro e vento da Ovest-Nordovest, l'imbarcazione riprendeva la navigazione verso il porto di Lampedusa, distante circa 66 miglia nautiche, come da comando ricevuto, per permettere lo sbarco, l'accoglienza e l'identificazione dei migranti;

il moto peschereccio giungeva al porto di Lampedusa alle ore 04,00 del 23 gennaio 2011, ma a causa del forte vento e al forte moto ondoso la barca non riusciva a entrare agevolmente in porto, subendo ripetuti scarrocciamenti. Inoltre, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo durante le manovre di allontanamento dalla scogliera e del sovraccarico dovuto alla presenza dei migranti, il Chiaraluna urtava uno scoglio sommerso che produceva gravi danni alla carena e al motore;

considerato che:

in data 11 marzo 2011 il Comandante del moto peschereccio Chiaraluna, signor Vito Diodato, e la stessa società armatrice ricevevano dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti una lettera di encomio per le operazioni di salvataggio poste in essere a favore dell'incolumità dei migranti;

dopo aver proceduto all'alaggio del motopeschereccio, con i tecnici del registro italiano navale, è stata effettuata l'ispezione dei danni riportati dalla carena. I danni sono risultati di notevole entità e riguardavano anche il motore dell'imbarcazione;

la società armatrice ha provveduto alla riparazione dei danni a tampone, come da fatture fiscali prodotte alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trapani, per un importo di 69.187,15 euro;

l'albero motore aveva subito un disallineamento a causa dell'urto con la scogliera, e in data 4 gennaio 2014 ha subito la definitiva rottura, così come risulta da apposita dichiarazione di avaria resa al competente ufficio circolare marittimo di Marsala (Trapani);

l'ammontare della spesa per la sostituzione del motore a carico della società armatrice è pari a circa 190.000 euro;

considerato altresì che:

per effettuare le riparazioni precedenti alla rottura dell'albero motore il motopeschereccio è stato fermo 71 giorni, come si evince dalla trascrizione del registro ufficio delle dogane di Trapani;

in data 19 dicembre 2011 è stata formulata al Ministero dell'interno la richiesta del risarcimento del danno e, successivamente, in data 5 marzo 2012 lo stesso Ministero manifestava la volontà di farsi carico dei danni subiti dal motopeschereccio, comunicando alla Prefettura di Trapani la richiesta;

soltanto in data 8 ottobre 2013 la Prefettura ha offerto all'armatore la liquidazione della somma di 18.000 euro (fatture già pagate dall'armatore) per lucro cessante da fermo tecnico, che ad oggi non risulta essere stata corrisposta;

la ditta Gagimar di Campo Francesco snc ha depositato in data 17 gennaio 2014 presso il Tribunale di Marsala il ricorso n. 96/14 R.G. per accertamento preventivo ai sensi dell'art. 696 del codice di proceduta civile contro il Ministero dell'interno, al fine di quantificare le somme dovute per la riparazione dei danni subiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di saldare i danni subiti dal moto peschereccio Chiaraluna anche alla luce della manifesta volontà di procedere in tal senso espressa in data 5 marzo 2012;

se non consideri di dover dirimere la questione e avviare con urgenza l'attività liquidatoria del risarcimento, considerando la necessità della

società Gagimar snc di procedere alla messa a mare del motopeschereccio Chiaraluna quale azione indispensabile per la prosecuzione della propria attività lavorativa.

INTERROGAZIONI SULL'APPLICAZIONE ALLE VITTIME DEL DOVERE DEI BENEFICI PREVISTI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(3-01472) (26 novembre 2014)

DI BIAGIO - Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stato definito dall'art. 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, rettificando, sotto il profilo normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;

è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere interessa coloro (magistrati, personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici in attività di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legalmente richiesta a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti, nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, in attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza e le attività che vedono l'Italia impegnata in difficili scenari nel contesto internazionale;

l'estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche il più alto senso del valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l'intera collettività;

la corresponsione dei benefici è stata disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni legislative che hanno interessato l'estensione di singoli ulteriori benefici, tramite l'art. 34 del decreto-legge n. 159 del 2007, e l'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

in sede di replica all'atto di sindacato ispettivo 3-00758, resa l'8 ottobre 2014 presso la 4ª Commissione permanente (Difesa), il sottosegretario di Stato per la difesa ha evidenziato come "Allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica", fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi 9 anni dall'enunciazione del principio di equiparazione permane una forte disparità di trattamento, che non è

giustificabile neanche nell'ottica di una "gradualità" che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il completamento;

in particolare, sottolineava che le provvidenze tuttora mancanti riguardano gli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, nonché l'art. 7, della legge n. 206 del 2004 e l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

è infatti da evidenziare che l'art. 1, comma 494, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto a partire dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;

considerato che:

in riferimento agli oneri finanziari conseguenti dall'estensione dei benefici mancanti, il Sottosegretario ha fornito una stima complessiva, per il decennio 2014-2023, di circa 69 milioni di euro annui, provvedendo a tal scopo ad aggiornare i dati del tavolo tecnico, che erano fermi al 2012, data dell'ultima relazione presentata;

la copertura di tali oneri finanziari, pur consistenti, rappresenta un atto doveroso anche per la rilevanza simbolica che riveste, quale giusto riconoscimento a dei servitori dello Stato, che hanno messo a rischio la propria incolumità in attività volte a garantire la sicurezza e la legalità dell'intera cittadinanza;

la positiva soluzione della problematica si pone come fortemente necessaria anche al fine di superare il consistente contenzioso, attualmente in atto, suscettibile di comportare un ulteriore aggravio di spesa;

nell'ottica di individuare le opportune coperture per riprendere e completare il processo di equiparazione, pur attraverso interventi cadenzati, è indispensabile che si chiarisca, in primo luogo, in maniera puntuale, la spesa necessaria a coprire le singole voci;

alle problematiche di natura finanziaria si aggiunge l'enorme frammentarietà normativa sulla materia, evidenziata dai lavori del tavolo tecnico, che richiederebbe una definitiva armonizzazione, finalizzata ad evitare che, ad ogni doveroso intervento nei confronti delle vittime del terrorismo, si riproponga la spiacevole e ingiustificabile situazione per cui le vittime del dovere si trovano "un passo indietro",

si chiede di sapere:

quali siano gli oneri derivanti, per singola voce di spesa, dall'estensione alle vittime del dovere e loro equiparati, delle ulteriori provvidenze tuttora

mancanti, riguardati gli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, nonché l'art. 7, della legge n. 206 del 2004 e l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano attivare al fine di fornire a tutta la materia un'adeguata armonizzazione sotto il profilo normativo:

quali iniziative siano previste al fine di proseguire, nelle sedi opportune, l'equiparazione tra le varie categorie di vittime, per garantire a tutti i servitori dello Stato un'adeguata tutela.

(3-01664) (17 febbraio 2015)

DI BIAGIO - Ai Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

la legge n. 266 del 2005 ha sancito all'art. 1, comma 563, il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

tale disposizione ha colmato, sotto il profilo dei principi, un vuoto normativo i cui effetti pratici si traducevano in una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di vittime, nell'ambito del loro servizio allo Stato;

al fine di dare attuazione a quanto previsto, anche su sollecitazione delle associazioni legate alle vittime, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2008 ha istituito un tavolo tecnico "per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti";

risulta all'interrogante che le amministrazioni coinvolte nell'erogazione dei benefici per la categoria in oggetto sono molteplici, essendo iscritto almeno un capitolo di spesa relativo a tali benefici nel bilancio dei ministeri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Beni culturali: tale dato rende l'idea di quanto sia necessario il coordinamento delle attività inerenti l'erogazione dei benefici, al fine di garantirne la piena efficacia;

tra i compiti e le funzioni assegnate al tavolo tecnico figurano "consultazione, coordinamento, raccordo tra le amministrazioni, ai fini della soluzione delle problematiche ed eventuali difficoltà applicative relative all'attuazione delle disposizioni", nonché il compito di "proporre e formulare iniziative di coordinamento e armonizzazione legislativa e amministrativa, al fine di garantire modalità univoche di attuazione delle

leggi e analizzare la possibilità di attuare la totale equiparazione nel trattamento assistenziale e pensionistico con le vittime del terrorismo";

il tavolo tecnico, che avrebbe anche il compito di favorire la "tempestività dell'azione amministrativa nell'erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto", si è riunito in prima seduta il 20 maggio 2009, tornando a riunirsi circa 20 volte tra il 2009 e il 2010. Nel 2011 le riunioni sono state ancor più assidue e nel 2012 è stata presentata una relazione dell'istruttoria avviata fino a quel momento;

a fronte di tale iniziale impegno non si è riscontrato, nei fatti, alcun tipo di avanzamento nell'estensione dei benefici, elemento che è andato aggravandosi successivamente. A far data dal 29 ottobre 2012, la presidenza del tavolo tecnico è stata assunta dal prefetto Giancarlo Trevisone, ma tale avvicendamento non ha prodotto l'auspicato avanzamento dei lavori, se consideriamo che essi si sono interrotti non proseguendo negli anni successivi, se non per una seduta del 14 marzo 2014 tra le amministrazioni coinvolte, nella quale non risulta sia stato predisposto alcun calendario di programmazione delle attività;

il risultato alquanto esiguo delle attività inerenti all'equiparazione è stato confermato nel corso della seduta n. 90 della 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato, in cui il Governo rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 3-00758, ha esplicitamente evidenziato come "allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica", fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi 10 anni dall'enunciazione del principio di equiparazione, permane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile neanche nell'ottica di quella "gradualità" che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il completamento;

tale inerzia è stata spesso giustificata come dovuta ad una mancanza di risorse, un dato che tuttavia perde la sua legittimità se si considera, ad esempio, che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio del 2013 ha rilevato un'eccedenza di spesa pari a 14,2 milioni di euro per il 2013, e pari a 14,3 milioni per il 2012, relativa al capitolo 1389/3 del Ministero della difesa (una delle amministrazioni interessate) istituito nel 2010 per far fronte precisamente al pagamento degli assegni vitalizi e/o speciali assegni vitalizi in favore dei militari vittime del dovere ed equiparati (legge n. 266 del 2005 e decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006);

la presenza di tali risorse inutilizzate avrebbe consentito di avviare già da qualche anno l'equiparazione almeno rispetto all'adeguamento dell'assegno vitalizio, che per tutte le vittime del dovere delle 3 amministrazioni coinvolte, avrebbe un costo stimato intorno ai 5 milioni annui;

tale dato, tra gli altri, basta a rilevare la totale mancanza di operatività del tavolo tecnico, che non solo si è tradotto in una mancanza di iniziative *ex novo*, ma anche in una totale inerzia nell'ottimizzare le risorse già disponibili;

tale inerzia, reiterata negli anni, si ripercuote in maniera negativa sulle vittime coinvolte, che ormai da anni attendono qualche segnale di una volontà, da parte delle istituzioni, di eliminare l'odiosa discriminazione che ne fa delle vittime, per così dire, di "serie B";

risulta all'interrogante che la presidenza del tavolo tecnico sia stata recentemente assegnata al prefetto De Felice: un avvicendamento che si spera possa produrre gli esiti di efficacia finora venuti a mancare e dare nuovo impulso alle attività;

è evidente che tutta la materia richiederebbe la definizione di una "road map" dell'equiparazione, da realizzare attraverso un preciso calendario di iniziative e incontri del tavolo tecnico, nonché attraverso la definizione di un testo unico in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere che consenta, come auspicato nell'unica relazione del tavolo stesso, di fornire un "riordino organico della complessa normativa vigente",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

quali iniziative di propria competenza intendano predisporre al fine di garantire la ripresa dei lavori del tavolo tecnico e assicurarne un'azione continuativa ed efficace, anche allo scopo di definire tempistiche certe in relazione all'azione amministrativa nell'erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto;

se non ritengano di avviare le opportune misure, in sede normativa, al fine di definire un testo unico in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, con lo scopo di dare organicità alla normativa vigente in materia.